



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
Direzione Regionale del Lavoro
del Piemonte*



*Consulta Consulenti del Lavoro
Regione Piemonte*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte

e

la Consulta dei Consulenti del Lavoro della Regione Piemonte

TORINO, 26 febbraio 2009

La Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte

e

La Consulta dei Consulenti del Lavoro della Regione Piemonte

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 luglio 2008, “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008;

VISTA la Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 20 del 21 agosto 2008;

CONSIDERATO che le norme e le disposizioni richiamate hanno istituito il Libro Unico del Lavoro, disponendo, altresì, che lo stesso vada compilato, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo;

CONSIDERATO che, nel lasso temporale intercorrente tra l’inizio dell’attività lavorativa e la registrazione dei dati previsti sul libro unico del lavoro, la regolare instaurazione del rapporto di lavoro potrà essere verificata dai funzionari ispettivi mediante l’esame delle comunicazioni preventive di assunzione;



CONSIDERATO che in assenza di esibizione della comunicazione preventiva il personale ispettivo dovrà procedere, durante la fase del primo accesso ispettivo, ricorrendone i presupposti, alla sospensione dell'attività lavorativa decorrente dalle ore 12 del giorno successivo;

CONSIDERATO che è interesse primario dei consulenti del lavoro agevolare l'attività degli organi di vigilanza volta a reprimere il lavoro nero, evitando, altresì, a loro stessi, ai collaboratori e ai datori di lavoro assistiti affannosi reperimenti ed esibizioni immediate di documentazione nonché laboriose procedure di opposizione;

PRESO ATTO infine, delle criticità riscontrate nella gestione dei dati informatici inerenti le "comunicazioni obbligatorie"

TUTTO CIO' PREMESSO la Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte e la Consulta dei Consulenti del Lavoro della Regione Piemonte convengono quanto segue.

Art. 1

I consulenti del lavoro trasmetteranno tempestivamente ai datori di lavoro assistiti copie delle comunicazioni preventive di assunzione - per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime - timbrate e firmate dai consulenti del lavoro stessi al fine di garantire la data di invio della comunicazione preventiva di assunzione e l'individuazione del lavoratore interessato.

I consulenti del lavoro potranno, altresì, inviare le suddette copie ai datori di lavoro mediante fax o per posta elettronica, purché sia chiaramente leggibile la provenienza del documento dallo studio del consulente del lavoro.



Art. 2

I datori di lavoro avranno così la possibilità di consegnare ai lavoratori le copie delle comunicazioni preventive di assunzione con invito a portarle con sé, in modo da poterle immediatamente esibire a richiesta del personale ispettivo.

La conservazione delle copie delle comunicazioni di assunzione da parte del lavoratore dovrà essere posta in essere dal momento dell'inizio dell'attività lavorativa ed almeno sino al termine stabilito dal legislatore per l'effettuazione delle registrazioni dei dati sul libro unico del lavoro.

Art. 3

La D.R.L. si impegna a diffondere il presente protocollo di intesa presso le proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, così come la Consulta dei Consulenti del Lavoro della Regione Piemonte si impegna a diffonderlo presso gli Ordini Provinciali, a beneficio dei loro iscritti.


Art. 4

Le parti convengono sulla necessità di effettuare incontri periodici per verificare l'applicabilità del presente Protocollo.

Il primo verrà effettuato entro 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Torino, 26 febbraio 2009

Direzione Regionale del Lavoro
(dott. Luigi CORRENTE)



Consulta dei Consulenti del Lavoro
(rag. Riccardo TRAVERS)

